

COMPOSIZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO

Consiglio di Stato, SEZ V - sentenza 23 ottobre 2007 n. 5572

L'art. 35 del [D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165](#), che vieta la partecipazione alle commissioni giudicatrici dei concorsi di pubblico impiego di «rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali», è diretto a preservare la terzietà delle commissioni giudicatrici ed a scongiurare l'attribuzione di pubbliche funzioni ai sindacati, che sono semplici e libere associazioni private e non devono prendere il posto dei pubblici poteri; tale disposizione non è quindi applicabile nel caso in cui il componente della commissione di concorso non sia stato designato da associazioni sindacali, ma sia stato nominato dalla giunta comunale per la sua qualifica di funzionario comunale ("ratione officii"), sicché la circostanza che egli fosse iscritto a un'associazione sindacale, come pure che ne fosse l'unico iscritto nel comune e ne fosse il "referente", non hanno alcun rilievo.